

Cento anni dalla Carta del Carnaro: nuove suggestioni costituzionali

ALESSANDRO FRICANO*

Sommario

1. Genesi e modelli: tra il superamento dello stato liberale e il riconoscimento di nuovi diritti sociali. – 2. Gli istituti di democrazia diretta e la ripartizione dei poteri nell'ordinamento fiumano. – 3. Il sistema delle corporazioni e la funzione sociale della proprietà. – 4. Verso nuovi diritti: dalla parità di genere al diritto alla bellezza – 5. Considerazioni conclusive.

Data della pubblicazione sul sito: 31 marzo 2020

Suggerimento di citazione

A. FRICANO, *Cento anni dalla Carta del Carnaro: nuove suggestioni costituzionali*, in *Forum di Quaderni Costituzionali*, 1, 2021. Disponibile in: www.forumcostituzionale.it

* Dottorando di ricerca in Diritto costituzionale presso l'Università degli studi del Molise. Indirizzo mail: a.fricano@studenti.unimol.it.

1. **Genesi e modelli: tra il superamento dello stato liberale e il riconoscimento di nuovi diritti sociali**

A distanza di cento anni da quell'esperienza costituente che traghettò gli entusiasmi e le incertezze dei suoi contemporanei, è forse giunto il momento di comprendere il lascito della *Carta del Carnaro* nella storia del pensiero costituzionale europeo. Un'eresia giuridica per alcuni, una costituzione avveniristica e visionaria per altri. Cosa dice all'uomo di oggi? Quale il suo messaggio? In che modo ha arricchito il dibattito per una nuova teoria generale dello stato? A questi interrogativi si cercherà, non già di dare risposta, quanto più di dare un fondamento.

Un anniversario solitario, che impone tuttavia un confronto schietto. In un tempo in cui il totalitarismo imperversava l'Europa, la carta fiumana ha anticipato (forse anche inconsapevolmente) molte delle conquiste repubblicane. Si pensi alla funzione sociale della proprietà, al ruolo delle donne, agli istituti di democrazia diretta, all'autonomia e al decentramento amministrativo, alla costituzionalizzazione di un diritto alla cultura, al riconoscimento del principio di uguaglianza. Sprezzante il giudizio di Francesco Saverio Nitti, a capo del governo italiano negli anni dell'impresa di Fiume, che definì il documento in esame «stupidissimo e degno d'una riunione di mattoidi»¹.

Occorre dapprima riconoscere che la Carta del Carnaro difficilmente si presta a facili tassonomie². In essa infatti confluiscono numerose fascinazioni. Attraversa le ideologie ma al contempo le trascende tutte. L'ordinamento fiumano si configura come un *ordinamento laboratoriale*, in cui troveranno spazio le istanze più disparate. Dal nazionalismo identitario al sindacalismo radicale. Si dovrà dunque guardare al suo contributo giuridico non con gli occhi dell'uomo di oggi, ma con lo sguardo fisso alla sua contestualizzazione storico-interpretativa.

La carta è frutto dell'ingegno creativo di Gabriele D'Annunzio, che ne ha impresso una dimensione estetizzante oltremodo accentuata, ma è altresì frutto del pensiero anarco-sindacalista di Alceste De Ambris. Come avrà modo di scrivere Michael Ledeen negli anni settanta, della costituzione fiumana è possibile

¹ A. SPINOSA, *D'Annunzio: il poeta armato*, Mondadori, Milano, 1987, p. 239.

² Si rinvia per un approfondimento sulla natura evolutiva del testo costituzionale a: V. FROSINI, *D'Annunzio e la "Carta del Carnaro"*, in *Nuova antologia*, gennaio 1971; A. GELPI, *Il cinquantenario dello "statuto della reggenza italiana del Carnaro"*, in *Attualità amministrativa*, fasc. 12, 1970, pp. 643-646; A. AGRÌ, *D'Annunzio politico: la Carta del Carnaro (1920)*, in *Atti e Memorie dell'Accademia di Scienze, Lettere e Arti di Modena*, serie VIII, vol. XVII, fasc. I, Modena, 2014.

apprezzare la «genuina espressione non solo delle esigenze del mondo moderno a livello istituzionale, ma anche dei suoi bisogni e dei suoi sentimenti»³.

Sotto il profilo strettamente giuridico è assai più rilevante il primo testo redatto da De Ambris, e poi revisionato nella forma (ma non nella sostanza) dal vate.

A nuove istanze sociali ed interessi economici non possono non corrispondere diritti nuovi. Risale infatti al 1891 l'enciclica *Rerum Novarum* di Leone XIII che darà il via alla dottrina sociale della Chiesa. Questo è il clima che in Europa anticipa ed incoraggia l'avvento dei grandi partiti di massa. La costituzione fiumana, come la Costituzione di Weimar o la Costituzione federale della Repubblica d'Austria, si colloca in un processo di logoramento dello stato liberale⁴. Lo stesso processo di cui parla Santi Romano nella sua celebre prolusione "Lo stato moderno e la sua crisi". Secondo questa ricostruzione il declino dell'ordinamento giuridico italiano sarebbe da imputare all'ascesa politica di corpi intermedi nuovi: i partiti di massa e i sindacati. «Il diritto pubblico moderno – come dirà Romano nel suo discorso per l'inaugurazione dell'anno accademico della Regia Università di Pisa del 1909 – non domina ma è dominato da un movimento sociale». A questa frammentazione della dimensione sociale risponde il corporativismo fiumano, ispirandosi all'età dei comuni.

L'audacia costituzionale di ambo i testi nel riconoscimento di diritti sociali, per lungo tempo ignorati dallo stato ottocentesco, è il segno tangibile e anticipatore di un sistema ormai in crisi. L'attenzione a talune istanze, che emergerà in misura assai più vigorosa nelle costituzioni del secondo dopoguerra, si scontra con un sentimento di indifferenza, proprio dello stato liberale di età giolittiana, dinanzi a forme embrionali di pluralismo. Alla stregua della carta weimariana, anche la costituzione di Fiume restituisce centralità alla questione sociale in una cornice egualitaria. Gli interventi di assistenza statale posti in essere da entrambi gli ordinamenti rispondono a bisogni individuali di diversa natura ed entità. Una lettura comparata può suggerire l'intima connessione di ambo i testi. D'Annunzio ricorre ad un'espressione forte parlando di "diritti popolari". Il cuore vitale della "costituzione sociale" risiede all'art. 8 della stessa. A tutti i cittadini vengono riconosciuti: il diritto ad un'istruzione primaria «in scuole chiare e salubri», il lavoro remunerato «con un minimo di salario bastevole a ben vivere», l'assistenza in caso di malattia, invalidità o «disoccupazione involontaria», «la pensione di riposo per la vecchiaia», oltre al «risarcimento dei danni in caso di errore giudiziario o di abusato potere». Riguardo all'istruzione, sorprende notare come entrambi i testi costituzionali dedichino numerose disposizioni di dettaglio.

³ Cit. M.A. LEDEEN, *D'Annunzio a Fiume*, Laterza, Bari, 1975, p. 228.

⁴ Cfr. D. ROSSI, *D'Annunzio, la Carta del Carnaro e la crisi dello Stato liberale, tra rappresentanza e antiparlamentarismo*, in *Giornale di storia costituzionale*, fasc. 38, 2019, pp. 135-147.

Un'attenzione che, per dimensioni, non trova riscontro neppure nelle costituzioni del dopoguerra. In un'unica disposizione, l'art.7 della Carta del Carnaro, si condensano invece le libertà fondamentali di pensiero, stampa, riunione e associazione. Nell'avanzata Costituzione di Weimar, sono ben tre le norme poste a tutela delle già menzionate libertà: l'art. 118 quella di espressione e di stampa, l'art. 123 il diritto di riunirsi pacificamente e l'art. 124 il diritto di associazione. La differenza più significativa va dunque individuata nei partiti, del tutto assenti nell'esperienza fiumana ma dirimenti per la Repubblica di Weimar, come dimostra la stessa *Weimarer Koalition* tra socialdemocratici (SPD), centristi (Zentrum), e democratici tedeschi (DDP)⁵. Altro elemento distintivo è la matrice sociale. Mentre la Carta del Carnaro affonda le sue radici nell'ambito di un'operazione militare, la Costituzione di Weimar – come osserverà più tardi anche Mortati – conserva una matrice borghese⁶.

Per la nettezza delle sue posizioni si può considerare la Carta del Carnaro una “costituzione-manifesto”. Ma si tratta davvero di un testo dal valore normativo o siamo dinanzi ad una opera letteraria? La risposta a siffatta domanda è da rinvenire nella breve vicenda della Reggenza italiana del Carnaro. Quest'ultima può ritenersi un'entità statale vera e propria, in cui è possibile riscontrare tutti gli elementi essenziali dello Stato, seppur in una fase ancora prematura. L'occupazione di Fiume da parte di D'Annunzio e dei suoi legionari inizia la notte tra l'11 e il 12 settembre del 1919, con la “marcia di Ronchi”. La Carta del Carnaro viene proclamata la sera del 30 agosto e promulgata l'8 settembre 1920, ad un anno dall'entrata dei legionari e a circa quattro mesi di distanza dal “Natale di Sangue”. Il Trattato di Rapallo infatti, siglato da Giolitti nel 1920, pone fine alla breve Reggenza, stabilendo lo Stato libero di Fiume. Durante quei sedici mesi si contano numerose visite eccellenti, come quella di Guglielmo Marconi o del maestro Arturo Toscanini che diresse per l'occasione un celebre concerto.

Se a distanza di un secolo la Costituzione fiumana suscita un interesse scientifico di carattere comparativo, si deve alla sua capacità di anticipare istituti giuridici propri dell'età contemporanea.

⁵ Sulla Repubblica di Weimar e i partiti v. F. CAMPODONICO, *Weimar: assenza di "equilibrio" e di "stabilimentum". I giudizi di Costantino Mortati sui partiti politici weimariani ed il loro compromesso costituzionale*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, fasc. 3, 2015.

⁶ «La costituzione si presenta in definitiva quale l'operazione di una borghesia prudente, sostanzialmente attaccata alle più antiche istituzioni [...] e soprattutto tendente a conservare la sua posizione di classe dominante. È questa borghesia che getta in pasto al proletariato istituti, da cui esso, non è preparato [...]» cit. C. MORTATI, *La Costituzione di Weimar*, Giuffrè, Milano, 2019 (ed. or. 1946), p. 50.

2. Gli istituti di democrazia diretta e la ripartizione dei poteri nell'ordinamento fiumano

Malgrado si agisse «nel nome della nuova Italia», da subito la Reggenza fu percepita come uno stato autonomo. Non mancarono neppure spinte repubblicane, sebbene le simpatie monarchiche di molti legionari fecero della fedeltà alla madrepatria un presupposto invalicabile. Non stupisce pertanto che nella sua versione, De Ambris all'art.2 si riferisse alla cd. "Repubblica del Carnaro" fondata sul "lavoro produttivo"⁷. A Fiume si configurò quindi una democrazia diretta di tipo plebiscitario, decentralizzata e corporativa. A tutti i Comuni vennero riconosciuti piena autonomia e potere normativo, potendosi dotare di leggi proprie. La Carta riconobbe vari strumenti di democrazia diretta come l'iniziativa di legge popolare attribuita ad almeno un quarto degli elettori. Come autorevolmente ricordato dallo stesso de Vergottini, alcune soluzioni costituzionali sembrano essersi ispirate alle antiche istituzioni comunali, a quelle della Serenissima e del cantonalismo svizzero, in cui si consentiva ai cittadini di presentare proposte di legge⁸.

La natura spuria del documento costituzionale è comprovata dalla previsione dell'istituto dell'*habeas corpus* di cui all'art. 8. In Italia, analoga materia trova riconoscimento dapprima nell'art. 35 della Costituzione del Regno di Sicilia e successivamente all'art. 26 dello Statuto Albertino; fino ad approdare al combinato disposto degli articoli 13, 24 e 25 dell'attuale Carta costituzionale. Tale istituto, di evidente derivazione anglosassone, è posto a tutela dell'inviolabilità personale. Un primo riferimento può già rilevarsi nella *Magna Charta Libertatum* del 1215, per trovare conferma più tardi nella *Petition of Rights* del 1628. Secondo studi più recenti invece, una scelta giuridica così radicale sarebbe da imputare alla permanenza a Fiume dello scrittore inglese Henry Furst.⁹ Esso consiste nell'atto di portare il prigioniero dinanzi all'autorità giudicante per indicargli i motivi

⁷ Come ben ricorda de Vergottini: «nella prassi seguita dopo l'occupazione il giuramento delle reclute non era più quello usato in Italia, le bandiere non avevano più la corona del re e la marcia reale era stata abolita.» cit. G. DE VERGOTTINI, *Prassi e utopia nel disegno costituzionale dannunziano, Relazione al Convegno "Il lungo novecento. La questione adriatica e Fiume tra le due Conferenze di pace di Parigi 1919-1947"*, Gorizia, 27-28 giugno 2019, in *Rivista AIC*, fasc. 3, 2019, p. 605. Dello stesso A. si ritiene fondamentale il recente studio: G. DE VERGOTTINI, *La Costituzione secondo d'Annunzio*, Luni Editrice, Milano, 2020.

⁸ Così G. DE VERGOTTINI, *Prassi e utopia nel disegno costituzionale dannunziano*, cit., p. 600.

⁹ Cfr. A. AGRÌ, *La Carta del Carnaro: un disegno costituzionale incompiuto*, in *Fiume. Rivista di studi adriatici*, 27, 2013, p.9.

dell'arresto, consentendogli così il pieno diritto alla difesa. La Carta del Carnaro considerava l'*habeas corpus* come un diritto garantito ai cittadini di ambo i sessi.

La Carta del Carnaro si articolava in 65 articoli suddivisi in 12 sezioni. Già dal preambolo era possibile scorgere una netta discontinuità formale e sostanziale con lo Statuto Albertino. In un certo senso, anche la scelta di operare una razionalizzazione della forma di governo guardava al modello di Weimar. La Reggenza prevedeva un sistema legislativo tricamerale. I due rami, su base elettiva, erano il Consiglio degli Ottimi ed il Consiglio dei Provvisori. Ambo i Consigli, riunendosi annualmente costituivano: "l'Arengo del Carnaro". Il potere esecutivo spettava invece a sette "rettori", che corrispondevano rispettivamente ai ministri degli Esteri, delle Finanze, dell'Istruzione, degli Interni, della Giustizia, della Difesa e del Lavoro. I primi tre venivano eletti dall'Assemblea nazionale. Giustizia e difesa nazionale, dal Consiglio degli Ottimi. Mentre il Consiglio dei Provvisori eleggeva i rettori di Economia pubblica e del Lavoro. Il loro mandato era di un anno, rinnovabile per un secondo, e poi successivamente anche per un terzo, dopo uno stacco di un anno. Il Rettore degli Affari Esteri, detto Primo Rettore, assumeva la guida della Reggenza dinanzi agli altri stati¹⁰ in qualità di *primus inter pares*.

La Carta del Carnaro conosceva, in un certo senso, la disciplina costituzionale dell'emergenza. Secondo l'art. 43, nei casi in cui si fossero ravvisate ipotesi di "pericolo estremo" per la Reggenza, il Consiglio nazionale adunato nell'Arengo poteva nominare un "Comandante", rimettendo a lui "la potestà suprema senza appellazione". Questo però poteva essere sostituito, deposto ed anche bandito. Tale istituto, che si rifà espressamente al *dictator romano*, fu l'unico a trovare compimento ed attuazione nei pochi mesi in cui la Carta restò in vigore. Disposizione simile all'art. 48 della Costituzione di Weimar, che attribuiva al presidente il potere di adottare «le misure necessarie al ristabilimento dell'ordine e della sicurezza pubblica, quando essi siano turbati o minacciati in modo rilevante», sospendendo in tutto o in parte le libertà fondamentali.

Il potere giudiziario si articolava in un sistema assai complesso. I Buoni Uomini, eletti dal popolo, giudicavano delle controversie civili, commerciali e sulle colpe di minore rilevanza. I Giudici del Lavoro, eletti dalle Corporazioni, si occupavano delle controversie tra "salariati" e "datori d'opra". I Giudici togati, selezionati per pubblico concorso, dirimevano tutte quelle questioni civili, commerciali e penali

¹⁰ Per un affresco sulla politica internazionale dannunziana negli anni della Reggenza si rinvia a A. SINAGRA, *Le relazioni internazionali nello Statuto della Reggenza italiana del Carnaro. Relazione al convegno promosso dalla Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani" sul tema: "D'Annunzio e l'impresa di Fiume"* (Gardone Riviera, 26-28 settembre 1996), in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, fasc. 6, 2000, pp. 167-174; ID., *Lo Statuto della Reggenza italiana del Carnaro. Tra storia, diritto internazionale e diritto costituzionale. Atti del Convegno* (Roma, 21 ottobre 2008), Giuffrè, Milano, 2009.

in cui i Buoni uomini e i Giudici del Lavoro non avevano competenza. I Giudici togati fungevano altresì da tribunale d'appello per le sentenze emesse dai Buoni uomini. Il Tribunale del Maleficio, era invece competente sui delitti politici.

La Carta del Carnaro prevedeva un sistema di giustizia costituzionale sul modello austriaco del 1920, un'innovazione assoluta rispetto alle costituzioni europee dell'epoca. Un esplicito riferimento all'Alta Corte Costituzionale, di elaborazione kelseniana, disciplinata dagli artt. 137 ss. della Costituzione federale della Repubblica d'Austria del 1920. La Corte della Ragione si componeva di cinque membri e giudicava sulla conformità alla Costituzione degli atti e dei decreti provenienti rispettivamente dal potere legislativo ed esecutivo. Questa era anche giudice di ultima istanza delle sentenze. La Corte dirimeva ogni conflitto di attribuzione tra la Reggenza e i Comuni, fra Comune e Comune, fra la Reggenza e le Corporazioni, fra la Reggenza e i privati, fra i Comuni e le Corporazioni, fra i Comuni e i privati.

3. Il sistema delle corporazioni e la funzione sociale della proprietà

Certamente un aspetto caratterizzante dell'intero assetto fiumano è costituito dalle corporazioni¹¹, da cui trarrà spunto persino l'ordinamento fascista. Il rimando al sistema compartecipativo di Weimar si manifesta anche qui. Il testo del 1919 infatti dedica un intero capo alla vita economica. L'art. 151 nel riconoscere la libertà economica dei singoli impegna l'ordinamento a garantire «un'esistenza degna dell'uomo».

Nella Reggenza del Carnaro non si fa neppure un accenno al partito politico, né come collettore di istanze né come raccordo tra rappresentanti e rappresentati. Una simile assenza si spiega soltanto con l'assoluto assorbimento delle funzioni tradizionalmente spettanti ai partiti in capo alle nuove corporazioni, che avrebbero dovuto soddisfare il bisogno di un nesso con organi legislativi. Le corporazioni si occupavano in via principale della tutela del lavoro. Nella visione costituzionale dannunziana, la felicità è la realizzazione ultima del vivere civile, a cui persino il lavoro deve orientarsi. Lo stesso naturale diritto alla felicità di cui si trova traccia già nella Dichiarazione di Indipendenza americana del 4 luglio 1776.

¹¹ «De Ambris e d'Annunzio, nei commentari alla *Carta*, non fecero riferimenti manifesti ad altri documenti costituzionali, né a fonti normative specifiche, e nemmeno a ordinamenti giuridici. È possibile rintracciare alcuni collegamenti espliciti ed impliciti solo con ordinamenti antichi come la Repubblica Serenissima, i Comuni medievali, la Roma repubblicana, ed attuali come il Cantonalismo svizzero; tuttavia, a parte questi isolati richiami, non vennero indicate precise strutture giuridiche da seguire.» così A. AGRÌ, *La Carta del Carnaro: un disegno costituzionale incompiuto*, in *Fiume. Rivista di studi adriatici*, 27, 2013, pp. 5 ss.

La costituzione fiumana prevedeva dieci corporazioni. Alla prima afferivano, secondo l'art. 19 «gli operai salariati dell'industria, dell'agricoltura, del commercio, dei trasporti; e gli artigiani minuti e i piccoli proprietari di terre». La seconda corporazione raccoglieva «tutti gli addetti ai corpi tecnici e amministrativi». Nella terza si includevano tutti gli addetti alle aziende commerciali. Alla quarta corporazione si iscrivevano «i datori d'opra in imprese d'industria, d'agricoltura, di commercio, di trasporti». Erano compresi nella quinta «tutti i pubblici impiegati comunali e statuali di qualsiasi ordine». La sesta corporazione afferiva al lavoro intellettuale, e comprendeva: gli insegnanti delle scuole pubbliche, gli studenti degli istituti superiori; gli scultori, i pittori, i decoratori, gli architetti, i musicisti, tutti quelli che esercitano le arti belle, le arti sceniche, le arti ornamentali. Alla settima, invece, facevano parte tutti i liberi professionisti. L'ottava corporazione era costituita dalle società e dagli amministratori delle stesse; mentre la nona raccoglieva «la gente di mare». La decima corporazione, infine, era riservata a non meglio definite «forze misteriose del popolo in travaglio e in ascensione».

Questo disegno giuslavorista necessitava di una nuova concezione costituzionale delle proprietà. L'articolo 9 della Carta del Carnaro riconosceva, infatti, la proprietà come «dominio assoluto della persona sopra la cosa» ma la considerava «la più utile delle funzioni sociali». La norma precisava che nessuna proprietà potesse riservarsi alla persona «quasi fosse una sua parte».

L'innovazione più rilevante (e del tutto trascurata dallo stato liberale) afferiva invece alla funzione sociale della proprietà privata fondata sul lavoro. Anche qui il riferimento alla Costituzione di Weimar¹² appare evidente. L'art. 153 di quest'ultima consentiva non solo l'espropriazione nell'interesse collettivo, ma prevedeva che l'uso della proprietà fosse orientato al bene comune e non solo al privato. Questa impalcatura teorica sta alla base dell'attuale articolo 42 della Costituzione italiana. I limiti costituzionali alla proprietà privata sono posti dalla legge «allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti». Come si evince dai lavori preparatori, sulla difficoltà di intendere la proprietà funzionale allo sviluppo della persona o al cd. «bene della generalità» si dibatterà a lungo in Assemblea Costituente.

¹² Diversa è l'opinione di Ferrari secondo cui «al di là della genesi storica, sarebbe difficile reperire caratteri comuni tra la Costituzione della Reggenza del Carnaro e quelle coeve. Forse solo con la parte economico-sociale della Carta di Weimar possono esserci remote analogie. Sotto ogni altro profilo prevalgono le distanze e per molti versi le differenze sono addirittura abissali, facendo della Costituzione dannunziana un unicum assoluto nella storia costituzionale del '900» cit. G.F. FERRARI, *La Carta del Carnaro: un centenario in sordina*, in *Nomos – Le attualità nel diritto*, fasc. 3, 2020, p. 3.

4. Verso nuovi diritti: dalla parità di genere al diritto alla bellezza

Sotto il profilo del riconoscimento dei diritti, la Carta del Carnaro dimostra tutta la sua dirimpente modernità. Uno degli aspetti più significativi della Costituzione fiumana afferisce alla parità di genere, come si evince dalla lettura combinata di più disposizioni.

All'art. 4, la Reggenza riconosceva «la sovranità di tutti i cittadini senza divario di sesso, di stirpe, di lingua, di classe, di religione». Su quest'ultimo aspetto occorre precisare che il testo costituzionale in esame risentiva di forti pressioni laiciste, come dimostra il divieto di esporre nelle scuole simboli religiosi *ex art.* 54. Proseguiva l'art. 6, stabilendo l'uguaglianza dinanzi la legge di tutti i cittadini dello Stato, d'ambidue i sessi. Entrambe le disposizioni ricalcavano l'art. 109 della più volte citata Costituzione di Weimar¹³. L'art. 28, disciplinando il «suffragio universale diretto e segreto» per tutti i cittadini che avessero compiuto il ventesimo anno di età, riconosceva *de facto* il voto alle donne. Una conquista che in Italia arriverà soltanto ventisei anni più tardi. Tale propensione assumeva contorni ancor più marcati all'art. 47. Donne e uomini a partire dall'età di diciassette anni fino ai cinquantacinque, erano obbligati al servizio militare per la difesa dello Stato. L'inserimento delle donne nei ranghi militari, parallelamente all'obbligo di contribuire alla sicurezza nazionale, costituiva un *unicum* fra gli ordinamenti coevi. Emblema di questa rinnovata attenzione per la parità di genere è da individuare nella figura della marchesa Margherita Incisa di Camerana. Già crocerossina negli anni della Grande Guerra, non si limitò a prendere parte all'impresa di Fiume, ma ricoprì un ruolo apicale nella Reggenza in qualità di tenente.

Nello studio della Carta del Carnaro si sottovaluta spesso un'altra straordinaria intuizione: l'aver dato valore costituzionale alla cultura e alla musica. La Costituzione fiumana definiva la cultura come «la più luminosa delle armi lunghe», uno strumento in grado di formare l'uomo libero «contro le corruzioni». C'era spazio persino per un *diritto alla bellezza*¹⁴. Tra gli organi costituzionalmente previsti vi era infatti il collegio di Edili, «eletto con discernimento fra gli uomini di gusto puro, di squisita perizia e di educazione novissima». Le funzioni degli Edili consistevano nell'allestimento di feste civiche, nella cura degli spazi pubblici e nel

¹³ Secondo l'art. 109 della Costituzione di Weimar: «Tutti i tedeschi sono uguali innanzi alla legge. Uomini e donne hanno di regola gli stessi diritti e doveri civili. Sono aboliti i privilegi o le incapacità di diritto pubblico, collegati con la nascita o l'appartenenza a ceti. [...]».

¹⁴ «Basti pensare alle Costituzioni Melfitane dello *Stupor Mundi*, Federico II o al Costituto Senese del 1309, che ammoniva i governanti a curare “*massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini*”». Così M.A. CABIDDU, *Diritto alla bellezza*, in *Rivista AIC*, fasc. 4, 2020, pp. 370-371.

decoro degli stessi. Per la prima volta nella storia occidentale, la musica entrava a far parte di un testo costituzionale. Al di sopra di tutte le altre virtù, la musica veniva definita come «una istituzione religiosa e sociale», il cui valore civico avrebbe dovuto permeare la formazione dei cittadini. Il riferimento ad una “cultura giuridica del bello” in realtà, era presente nell’ordinamento italiano già a partire dalla l. n. 778/1922, meglio nota come legge Croce, posta a “tutela delle bellezze naturali e panoramiche e degli immobili di particolare interesse storico”. La bellezza veniva qui intesa in funzione dell’identità nazionale. La Costituzione Repubblicana invece, pur non prevedendo una fattispecie autonoma associata al diritto alla bellezza è intrinsecamente permeata di valori culturali. Una tutela diffusa che si manifesta appieno all’art.9 Cost. La protezione giuridica del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico è associata allo sviluppo della cultura e della ricerca scientifica. Viene così meno la dimensione estetizzante della Carta fiumana: al concetto di bellezza si sovrappone quello di cultura. Non susciterebbe scalpore alcuno se alle radici dell’attuale disposizione costituzionale vi fosse proprio l’art. 150 della Costituzione di Weimar, che rimetteva alla cura del *Reich* «i monumenti storici, le opere d’arte, le bellezze della natura, ed il paesaggio».

5. Considerazioni conclusive

Ad un secolo dalla sua genesi, la Carta del Carnaro pone interrogativi quanto mai attuali. Il merito della costituzione dannunziana nella storia del costituzionalismo europeo resta quello di essere uscita da un certo provincialismo culturale, per proporre una visione moderna della società a cavallo tra le due guerre. Con un certo *furor bacchicus* la Carta del Carnaro traghettò costituzionalisti e storici del diritto ad una sponda del tutto nuova ed irriverente, forse per questo destinata a scomparire.

«Anche se dopo brevissimo tempo (come noi fervidamente auguriamo) l’annessione ci impedisse di attuare la Costituzione in tutte le forme, questa potrebbe sempre rimanere come un esempio a tutto il mondo dell’aspirazione di un popolo e di un gruppo di spiriti»¹⁵, così Gabriele D’Annunzio annunciava alla stampa nell’aprile del 1920. Malgrado la sua brevissima vigenza, appare ancora come un’*eresia costituzionale* capace di andare aldilà di qualsiasi categorizzazione formale, in cui convergono spinte plurime e talvolta contraddittorie. La dimensione estetica voluta dal poeta-soldato non ha mai oscurato la capacità visionaria del testo costituzionale. Secondo interpretazioni postume a D’Annunzio andrebbe riconosciuto il merito di aver portato la *fantasia al potere*. Di ben altro

¹⁵ Cit. G. VOLPE, *Storia Costituzionale degli italiani: II - Il popolo delle scimmie (1915-1945)*, Giappichelli, Torino, 2015, p. 57.

avviso i suoi contemporanei, che accusavano la condotta edonista e licenziosa dei legionari, dediti al consumo abituale di droghe e a libertà sessuali, inconcepibili per l'opinione pubblica del tempo. Per diversi anni il giudizio sulla Carta del Carnaro ha diviso la dottrina. Un errore dovuto all'identificazione del testo costituzionale con la controversa figura di Gabriele D'Annunzio. Questo atteggiamento sospettoso ha limitato drasticamente qualsivoglia riferimento successivo in età repubblicana. Prescindendo da qualsiasi considerazione storica, sotto un profilo più strettamente giuridico, la costituzione fiumana discostandosi dallo Statuto Albertino anticipa alcune sensibilità che troveranno pieno sviluppo soltanto nelle costituzioni pluraliste del secondo dopoguerra¹⁶. Una straordinaria attualità¹⁷ che dimostra come la Carta del Carnaro non fu mai figlia dello spirito del tempo. Di essa rimane soltanto un'utopia senza attuazione. In tempi assai fragili in cui non sembrano mancare nell'opinione pubblica appelli messianici all' "uomo forte al comando", è doveroso rifuggire decontestualizzate (quanto faziose) rievocazioni. Trattasi di un'esperienza che non va rivendicata, ma neppure combattuta con la furia iconoclasta che tutto travolge incurante di qualsiasi contestualizzazione. Ad ogni epoca la sua avanguardia: risiede tutta qui la forza premonitrice e prometeica di un costituzionalismo in divenire.

¹⁶ Cfr. D. GRANARA, *La Carta del Carnaro ovvero la Costituzione repubblicana "ante litteram"*, in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, fasc. 60, 2018, pp. 20-33.

¹⁷ Cfr. P. BARGIACCHI, *Fiume 1920 - Modernità della Carta Costituzionale del Carnaro*, in *Rivista della cooperazione giuridica internazionale*, fasc. 7, 2001, pp. 64-69.